



COMUNE DI CASTELNUOVO NE' MONTI

PROVINCIA DI REGGIO EMILIA

REGOLAMENTO DELLE PRESTAZIONI OCCASIONALI E VOLONTARIE DI CITTADINI ANZIANI E PORTATORI DI HANDICAP IN ATTIVITA' DI PUBBLICA UTILITA'.

ART. 1

L'impiego di cittadini anziani e di portatori di handicap in attività di pubblica utilità ha lo scopo di far sì che la persona mantenga o recuperi ruoli attivi all'interno della comunità di appartenenza evitando che il senso di inutilità, l'inattività e l'isolamento che spesso sono conseguenti al pensionamento, diventino causa di decadimento fisico e psichico.

ART. 2

Sono ammessi a prestare opera in attività socialmente utili i cittadini di ambo di sessi che siano:

- pensionati
- portatori di handicap.

ART. 3

Il servizio di volontariato ha carattere occasionale e volontario, ed in ragione di questo non è richiesto il rispetto di alcun orario di lavoro né tantomeno l'obbligatorietà della presenza in servizio. L'impegno lavorativo non è assolutamente considerato come sostitutivo di prestazioni di lavoro dipendente, ma come integrazione di lavoro in una attività comunque erogata dall'ente.

ART. 4

Gli interessati a svolgere prestazioni in attività di pubblica utilità dovranno presentare al competente ufficio comunale domanda su modulo pre-stampato.



COMUNE DI CASTELNUOVO NE' MONTI

PROVINCIA DI REGGIO EMILIA

Alla domanda dovrà essere allegata la documentazione seguente:

- dichiarazione riguardante l'accettazione delle norme di cui al presente regolamento;
- indicazioni delle attività che l'interessato intende svolgere;
- certificazione del medico curante attestante l'idoneità psico-fisica allo svolgimento di tale attività;
- attestazione riguardante l'importo pensionistico percepito.

Tutti coloro che prestano attività in servizi socialmente utili saranno assicurati, con spese a carico dell'amministrazione comunale, contro i rischi di infortunio e responsabilità civile contro terzi.

Saranno altresì dotati dei necessari mezzi e strumenti di lavoro.

ART. 5

La durata della prestazione di pubblica utilità non potrà superare le quattro ore giornaliere per complessive 24 ore settimanali.

A fronte di tale impegno verrà corrisposto un rimborso premio forfettario che non potrà superare la somma lorda mensile di L. 650.000 salvo aggiornamenti.

ART. 6

Le prestazioni saranno coordinate dall'assessorato ai Servizi Sociali che provvederà ad assegnare gli incarichi dopo aver predisposto con gli uffici comunali addetti il piano degli interventi annuali.

Detto assessorato relazionerà trimestralmente alla giunta, rendicontando quanto avvenuto ed indicando le eventuali variazioni previste per il trimestre successivo.

ART. 7

Nel caso in cui il numero degli anziani disponibili sia superiore a quello richiesto si addiverrà ad una rotazione privilegiando, se è possibile, i titolari dei redditi più bassi.



COMUNE DI CASTELNUOVO NE' MONTI

PROVINCIA DI REGGIO EMILIA

ART. 8

Al raggiungimento del 75° anno di età le prestazioni delle persone anziane o handicappate nelle attività socialmente utili possono avvenire esclusivamente a titolo gratuito, nelle forme e nei modi opportuni in relazione all'età raggiunta e alla copertura assicurativa.

ART. 9

I settori nei quali si ritiene opportuno prevedere l'impiego degli anziani e dei portatori di handicap sono i seguenti:

- assistenza e sorveglianza dei bambini durante il trasporto scolastico e nei momenti di pre e dopo-scuola;
- manutenzione di verde e di aree cortilive pubbliche;
- piccola manutenzione di edifici di proprietà comunale;
- custodia e pulizia delle palestre e degli impianti sportivi in genere;
- custodia e gestione di sale comunali utilizzate per riunioni o mostre;
- interventi integrativi alle prestazioni SAD riguardanti lo svolgimento di commissioni a favore di anziani in carico al servizio (spesa, accompagnamento e trasporto a visite specialistiche);
- tutte le altre eventuali prestazioni che si rendono possibili e necessarie nel rispetto del principio di occasionalità e volontarietà.